

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(REG. INT. N. 115)

**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINA**

**OGGETTO: Diritti di rogito secondo semestre 2018.-  
Impegno di spesa.**

## LA RESPONSABILE

VISTO l'art. 10, comma 2, del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114, a seguito del quale il provento abituale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia secondo l'art. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973, n. 734;

DATO atto che in sede di conversione del DL n. 90/2014 della Legge n. 14/2014 sono state approvate modifiche all'articolo sopra richiamato quali: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale una quota del provento annuale spettante al comune, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 734/73, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

CONSIDERATO che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse con la sentenza del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2017, n. 2586, chiarissima nello stigmatizzare quanto indicato dalla sezione autonomie nel parere 21/2015, che aveva enunciato il seguente principio di diritto: *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, secondo cui invece i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, anche ai segretari comunali di fascia B, operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *"La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*;

CONSIDERATO, inoltre, che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

RITENUTO per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Pogliano Milanese nel secondo semestre 2018 al Segretario comunale dott.ssa Mariagrazia Macrì, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

RILEVATO che nel Comune di Pogliano Milanese, ove la dott.ssa Mariagrazia Macrì presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Pogliano Milanese, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

VISTI i seguenti atti:

- la deliberazione C.C. n. 50 del 25.09.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Pessano con Bornago, capo-convenzione dal 01.01.2018 ed il Comune di Pogliano Milanese, per il servizio in forma associata della segreteria comunale, di classe III, che stabilisce che le spese, gli emolumenti corrisposti a titolo di trattamento economico fondamentale, di compenso aggiuntivo per la qualità di Segretario unico delle due segreterie, il rimborso per le spese

d'accesso, nonché di oneri previdenziali e assistenziali a carico dei Comuni, vanno contabilizzati e pagati mensilmente dall'ufficio del personale del Comune di Pogliano Milanese, quale capo convenzione, e che quest'ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso in ragione trimestrale della quota parte nella misura del 50% a carico di questo Comune;

- la deliberazione C.C. n. 43 del 24.09.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Pessano con Bornago (capo convenzione) e Pogliano Milanese, approvata con la richiamata deliberazione C.C. n. 50/2017;
- la deliberazione C.C. n. 44 del 24.09.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Carate Brianza (MB), capo-convenzione dal 01.10.2018 ed il Comune di Pogliano Milanese, per il servizio in forma associata della segreteria comunale, di classe III, che stabilisce che le spese, gli emolumenti corrisposti a titolo di trattamento economico fondamentale, di compenso aggiuntivo per la qualità di Segretario unico delle due segreterie, il rimborso per le spese d'accesso, nonché di oneri previdenziali e assistenziali a carico dei Comuni, vanno contabilizzati e pagati mensilmente dall'ufficio del personale del Comune di Carate Brianza (MB), quale capo convenzione, e che quest'ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso in ragione trimestrale della quota parte nella misura del 60% a carico di questo Comune;

VISTI i seguenti decreti sindacali:

- del Comune di Pogliano Milanese prot. n. 9842 del 02.10.2017, con il quale si nomina il Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata tra i comuni di Pogliano Milanese (MI) e Comuni di Pessano con Bornago (MI) (capo convenzione dal 01.01.2018);
- del Comune di Carate Brianza (MB) n. 23 del 01.10.2018, con il quale si nomina il Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Carate Brianza (MB) (capo convenzione) e Pogliano Milanese (MI);

VISTO che:

- i diritti di rogito spettanti al Segretario sono liquidati separatamente da ciascun comune;
- la percentuale spettante per l'Ufficio di Segretario Unico, è limitata nel suo complesso ad un quinto degli emolumenti fissi con l'aggiunta della tredicesima mensilità;
- la corresponsione è ripartita a carico di ciascun Ente nella seguente misura: Comune di Pessano con Bornago, capo-convenzione 50%, Comune di Pogliano Milanese 50%;
- Comune di Carate Brianza (MB) 60%, Comune di Pogliano Milanese 40%;

ACCERTATO che nel secondo semestre 2018, i diritti di rogito riscossi sono pari ad Euro 1.045,90.-;

PRESO ATTO che la quota spettante al Segretario Comunale Dr.ssa Mariagrazia Macrì è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio allo stesso attribuito;

RITENUTO di dove impegnare la spesa complessiva di Euro 1.045,90.- relativa ai diritti di rogito riscossi, oltre ad OO.RR. e IRAP, a carico del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, al fine di provvedere alla liquidazione spettante alla Dr.ssa Mariagrazia Macrì;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione e il P.E.G. dell'esercizio 2018/2020;

## **D E T E R M I N A**

1. Impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, la spesa complessiva di Euro 1.383,71.=, comprensiva di OO.RR. e IRAP, a titolo di diritti di rogito in favore della Dr.ssa Mariagrazia Macrì, riscossi nel secondo semestre dell'anno 2018, finanziata con entrate correnti di Bilancio;
2. Imputare la suddetta spesa per Euro 1.045,90.-, alla Missione 01.02.1.01/200 ad oggetto: "Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale", oltre ad Euro 248,92.- alla Missione 01.02.1.01/3233, ad oggetto "Oneri riflessi su salario accessorio" ed Euro 88,89.- alla Missione 01.02.1.02/176 ad oggetto "Irap su salario accessorio" del Bilancio 2018/2020 dell'Esercizio 2018, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione– Programma Titolo-Macroaggregato	Vivello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2018	2019	2020	Succ.	
200	01.02.1.01	U.1.01.01.01.004		x				
3233	01.02.1.01	U.1.01.02.01.001		x				
176	01.02.1.02	U.1.02.01.01.001		x				

3. Precisare che le somme dovute saranno liquidate alla Dr.ssa Mariagrazia Macrì con il prossimo cedolino paga.
4. Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
- art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
  - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;

Pogliano Milanese, 20 dicembre 2018

LA RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Lucia Carluccio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*